

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PER I LAVORATORI E LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE EDILE PRIVATO AFFERENTI ALL'O.S.L.A. - VALEVOLE PER GLI ANNI 2000/2003

San Marino, 20 novembre 2000

TRA

L'Organizzazione Sammarinese del Lavoro Autonomo – O.S.L.A. rappresentata dal Presidente Paride Bugli, dal Presidente Settore Artigianato Luigi Casadei e dal Presidente Settore Industria Salvatore Zafferani

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Gilberto Piermattei;
- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Oliviero Alessandrini e Mirco Battazza;

si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Artigianali e Industriali del Settore edile e i lavoratori in esse occupati.

Art. 1 – Norme per la difesa della salute

Il presente recepisce tutte le indicazioni di cui alla Legge 31/98 e relativi decreti attuativi che alla stesura del testo unico saranno meglio esplicitati.

Eventuali vuoti normativi, determinati dalla mancata emanazione dei decreti legislativi previsti dalla Legge 31/98, continueranno a rendere temporaneamente esecutivo quanto previsto dai precedenti contratti, limitatamente a quanto ancora non regolamentato.

Le parti firmatarie concordano altresì sull'intervento della cassa Edile o del Fondo Servizi Sociali a copertura totale dei costi retributivi diretti ed indiretti, che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta, nella realizzazione di momenti d'informazione, formazione ed addestramento.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

Il caso di mancato utilizzo delle idonee attrezzature di lavoro previste dovrà sottostare alle disposizioni dell'art. 30 della Legge 17 Febbraio 1961 n. 7 e Legge 4 Maggio 1977 n. 23.

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties involved in the agreement.

Art. 2 – Assunzione di personale a tempo determinato

PERMESSI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER I LAVORATORI FRONTALIERI

In conformità con l'accordo sottoscritto il 7 agosto 1998 tra la C.S.U. e l'O.S.L.A. allegato al C.C.G.U.L. settore artigianato, si estende anche per lo specifico settore dell'edilizia artigiana la normativa prevista per il "Personale Frontaliero" di seguito riportata:

- La procedura relativa al rilascio (o al rinnovo, o al ritiro) di permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri (cioè i lavoratori non sammarinesi che rientrano, dopo il lavoro prestato, al proprio domicilio nella Repubblica Italiana) dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi, con apposita deliberazione degli organismi competenti della Repubblica di San Marino. Trascorso tale termine senza una pronuncia di tali organi preposti, la richiesta si deve intendere approvata.
- Nel caso di licenziamenti collettivi il lavoratore frontaliero coinvolto, a seguito di specifico accordo, dovrà iscriversi immediatamente in una specifica lista di "cambio lavoro A" e nel contempo potrà beneficiare di mesi TRE di C.I.G. (Legge n. 37 del 1975) prorogabili, con accordo, di ulteriori DUE mesi.
- Tali lavoratori avranno la precedenza nell'assegnazione di nuovi posti di lavoro rispetto ad altri frontalieri. Dopo il periodo suddetto il lavoratore cesserà ogni rapporto con l'azienda di provenienza. Tale rapporto cesserà anche nel caso in cui il lavoratore rifiuti una proposta di nuova collocazione.
- L'avvio al lavoro avverrà tenendo conto della professionalità richiesta e della data d'iscrizione nella lista. La gestione di tale graduatoria è demandata ad una speciale commissione paritetica che rappresenti i lavoratori, i datori di lavoro, gli organi istituzionali preposti.
- Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliero onde ricercare nuova occupazione, potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio lavoro B".
- L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con preavviso di almeno DUE mesi, l'esigenza di non rinnovare il permesso di lavoro.


Art. 3 – Trasferta


A mente degli accordi verbali realizzati in sede del precedente rinnovo contrattuale, miranti a superamento dell'Istituto di trasferta, si concorda, per la durata del presente contratto, di non modificare il sistema di rimborso, fermo restando la volontà comune di procedere ad una riforma dello strumento alla prossima tornata contrattuale.

Per il periodo contrattuale 2000/2003 l'Istituto della trasferta avrà una rivalutazione annua pari agli aumenti retributivi.

- dal 01/01/00 al 31/12/00
- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 9.560
- c) oltre 10 km lit. 13.160

 OAP





- dal 01/01/01 al 31/12/01
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 9.910
c) oltre 10 km lit. 13.645

- dal 01/01/02 al 31/12/02
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 10.210
c) oltre 10 km lit. 14.055

- dal 01/01/03 al 31/12/03
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 10.515
c) oltre 10 km lit. 14.475

Art. 4 – Orario di lavoro

Si richiama la Legge 17/02/1961 n. 7 e Contratti di Lavoro successivi ad essa.

Il sabato è considerato vacanza.

A far data dal 01/01/2001:

Per tutti gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale è di 47 ore settimanali e non deve comunque superare le 10 ore giornaliere.

Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 17/02/61 n. 7.

Il normale orario di lavoro è di 39 ore settimanali; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 169.

Pertanto i seguenti istituti contrattuali saranno rapportati al nuovo orario di lavoro come di seguito specificato:

- gratifica natalizia pari a 169 ore;
- ferie pari a 172 ore **(203 dal 1° Gennaio 2001)**

Un giorno festivo sarà retribuito sulla base dell'orario giornaliero previsto dall'articolo "orario di lavoro".

Per l'anno 2000 le ex festività continuano ad essere pari a 18 ore e 12 minuti (18.20 per calcolo retributivo); dal 1° Gennaio 2001 tale monte ore viene assorbito dall'aumento delle giornate di ferie.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including "N. G. OR" and several other illegible signatures.

Considerato anche gli aumenti oggetto del presente rinnovo contrattuale, diretti (aumento tabelle retributive) ed indiretti (aumento ferie, ecc.) le parti concordano i seguenti aumenti di r.o. nel corso della durata contrattuale:

2000		(totale 30.0 ore)
2001	+ 12.0 ore	(totale 42.0 ore)
2002	+ 02.0 ore	(totale 44.0 ore)
2003	+ 06.0 ore	(totale 50.0 ore)

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario, con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione d'orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:


- a) **10 ore e mezza**, da suddividersi nelle giornate 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).
- Se detta riduzione di orario cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non s'intendono i giorni lavorativi) anche tale monte ore entrerà a far parte delle previsioni di cui al successivo punto b)
- b) **Per le restanti ore**, con riferimento alle specificità dimensionali del settore, tenendo conto dell'esigenza dell'azienda e dei dipendenti a livello aziendale, qualora per motivi di produzione e di organizzazione dei servizi o di scelta concordata del dipendente, sia opportuno non rendere esecutiva la riduzione con il relativo riposo retribuito, per tutte o parte delle ore residue di riduzione (totale r.o. - precedente punto a) previste per l'arco dell'anno, le singole aziende potranno optare tra:
- Utilizzo delle medesime, fino a concorrenza delle ore giornaliere previste per il periodo, per ridurre l'orario di lavoro settimanale, previa comunicazione al dipendente;
- Compensazione delle ore non usufruite.

L'orario di lavoro per i salariati sarà articolato secondo le seguenti modalità:

- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno: 8 ore e mezzo giornaliere;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno: 7 ore giornaliere; (**vedi nota**)
- dal 1 al 28/29 Febbraio: 8 ore giornaliere.

Per gli impiegati non sono applicabili le modalità sopradescritte, in quanto restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Artigianale e Industriale:

NOTA: Salvo diverso accordo a livello aziendale e in presenza di r.o. da utilizzare, le parti concordano di retribuire giornalmente ½ ora di riduzione d'orario nei mesi in cui è previsto l'orario pari a 7 ore lavorative.



Art. 5 – RETRIBUZIONE

Per il presente rinnovo contrattuale, vengono concordati i seguenti aumenti:

2000 (5.60%)

2001 (3.70%)

2002 (3.00%)

2003 (3.00%)

Dichiarazione di intenti:

Tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze verso previdenze integrative e preso atto di ipotesi alternative per la rivalutazione dei redditi, le parti si impegnano ad impostare un confronto finita la fase di rinnovo contrattuale, e comunque prima della scadenza del presente contratto al fine di valutare per tempo i presupposti e le conseguenze derivanti da strategie alternative

Art. 6 – SCATTI DI ANZIANITA'

Per ogni scatto biennale di anzianità si concorda la stessa dinamica di rivalutazione prevista alla voce retribuzioni.

Art. 7 – FERIE

Le ferie, per l'anno 2000, sono pari a 22 giornate lavorative.

Preso atto che il C.C.G.U.L. settore artigianato, in vigore per gli anni 1998/2001, relativamente alle ferie (Art. 41) prevede una crescita delle stesse a partire dall'anno 2001, conglobando in esse anche la voce "ex festività", le parti concordano di estendere la norma anche al presente contratto, pertanto:

" A far data dal 01/01/2001 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su 5 giorni, sono pari a 26 giornate, ricomprendendo in esse le ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività" del 6 Dicembre 1990"

Per quanto sopra si concorda che a far data dal 01/01/2001 le ore di ferie saranno pari a 203.

Art. 8 – Permessi

I permessi potranno essere usufruiti previa richiesta alla Direzione Aziendale.

PERMESSI DI LUTTO

Verranno inoltre concessi speciali permessi retribuiti di tre giorni in caso di lutto che coinvolge un familiare entro il primo grado di parentela o di affinità, e di due giorni per il lutto che coinvolge un parente entro il secondo grado.

Le parti concordano che la concessione del permesso speciale retribuito di cui sopra, attiverà l'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali a copertura totale dei costi retributivi diretti e di quelli indiretti, che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta.

Art. 9 – Durata del Contratto

Il presente Contratto decorre dal 01/01/2000 e scade al 31/12/2003.

Art. 10 – Indennità di Vacanza Contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a due mesi dalla data di scadenza del C.C.G.U.L., ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari a 50% dell'aumento erogato nell'anno precedente.


Art. 11 – Normative Derivate

Nell'intento di perseguire la formulazione di un contratto autonomo e specifico nel settore dell'edilizia, si concorda quanto segue:


- Il contratto edilizia, per quanto non direttamente previsto, farà riferimento al contratto generale della categoria di appartenenza (Artigianato o Industria), limitatamente a quanto regolamentato alla data della sottoscrizione.
- Sono in ogni caso escluse le condizioni diverse (migliorative e/o peggiorative) che scaturiscono dalle evoluzioni dei contratti generali negli anni successivi al periodo di inizio validità del presente.
- Nulla vieta che tutte le novità normative e/o reddituali ottenute dall'evoluzione dei contratti generali possano diventare oggetto delle contrattazioni specifiche ed autonome del contratto dell'edilizia.

Letto, approvato e sottoscritto

p. la Confederazione Sammarinese
del Lavoro


F. Biondi
Antonio Alessi
P. Piccini
P. P. S. L. A.
dosse

p. la Confederazione Democratica
dei Lavoratori Sammarinesi


M. Giordani
A. B.